

IL CERTIFICATO MEDICO



**Incombenza
burocratica**

**Strumento di
conoscenza**

IL CERTIFICATO MEDICO

È attuale un convegno sulla certificazione medica?

Le nozioni giuridico-deontologiche relative alla certificazioni mediche sono già patrimonio culturale della maggioranza dei medici?

La società, il mondo del lavoro, gli enti pubblici, l'autorità giudiziaria, riconoscono nei certificati medici uno strumento di provata affidabilità?

IL CERTIFICATO MEDICO

**Frequenti lamentele
provenienti dal mondo del
lavoro**

**Procedure di controllo
messe in atto dagli enti
previdenziali**

**Numero di segnalazioni e
procedimenti disciplinari che
vengono trattati dagli Ordini
dei Medici**

**Opportuna riflessione sul tema
dell'attività certificativa del medico**

IL CERTIFICATO MEDICO

**Certificato d'incapacità temporanea
al lavoro INPS**

(L. 29/2/80 n.33 , L. 23/04/81 n.55)

IL CERTIFICATO MEDICO

**Certificato d'inabilità al lavoro per i
dipendenti pubblici
(art. 30 D.P.R. 686/57)**

IL CERTIFICATO MEDICO

**Certificato d'idoneità all'attività
sportiva non agonistica
(DM Sanità del 28 febbraio 1993)**

IL CERTIFICATO MEDICO

**Certificati da allegare alle istanze di
riconoscimento d'invalidità civile e
di *handicap*
(modulo online)**

IL CERTIFICATO MEDICO

**Certificato di riammissione a scuola dopo
assenza > 5 giorni
(art. 31 DPR 22 luglio 1996, n. 484)**

IL CERTIFICATO MEDICO

**Certificato di esenzione dalle vaccinazioni
obbligatorie
(DM sanità 25 maggio 1967)**

IL CERTIFICATO MEDICO

**Certificato per esenzione
dell'alunno dalle lezioni di
educazione fisica
(L. 7/2/58 n.88)**

IL CERTIFICATO MEDICO

**Certificato di sana e robusta
costituzione fisica occorrente per
l'accesso ai pubblici impieghi
(DPR 11/1/1956, n. 16; Legge 25/7/56,
n. 837; DM 2/12/59)**

IL CERTIFICATO MEDICO

**Certificato di malattia o di infortunio
ad uso assicurativo**

IL CERTIFICATO MEDICO

- **Aspetti deontologico-professionali della certificazione medica**
- **Aspetti legali della certificazione medica**
- **Aspetti giurisprudenziali della certificazione medica**
- **Consigli pratici per una “buona” certificazione medica**

IL CERTIFICATO MEDICO

**L'attività certificativa è un
“atto medico”?**

IL CERTIFICATO MEDICO

ASPETTI DEONTOLOGICI Codice di Deontologia Medica del 16/12/2006

Segreto Professionale

Art. 10. Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione ... ;

La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa rappresentata dall'adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all'Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12. ...

IL CERTIFICATO MEDICO

ASPETTI DEONTOLOGICI Codice di Deontologia Medica del 16/12/2006

Certificazione

Art. 24. Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti

IL CERTIFICATO MEDICO

ASPETTI DEONTOLOGICI Codice di Deontologia Medica del 16/12/2006

Documentazione clinica

Art. 25. Il medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.

IL CERTIFICATO MEDICO

DEFINIZIONE

dal latino *certus e facere*

Testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell'individuo o della società, aventi rilevanza giuridica e amministrativa. (Barni)

L'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinato a provare la verità. (Gerin, 1964)

L'atto scritto e firmato per mezzo del quale una persona investita di determinate attribuzioni ed in tale qualità, attesta l'esistenza o meno di determinati fatti o condizioni di qualità. (Gerin, 1977)

IL CERTIFICATO MEDICO

DEFINIZIONE

Atto di conoscenza con cui vengono attestati atti o fatti o qualità in documenti che di regola sono destinati ad essere portati a conoscenza di autorità e soggetti diversi da chi li emette. (Virga)

Attestazione scritta di fatti di carattere tecnico constatati nell'esercizio professionale. (Chiodi)

Documento scritto e firmato da un medico che attesta l'esistenza di fatti o condizioni di natura sanitaria della persona cui il certificato si riferisce e che abbiano rilevanza giuridica e amministrativa. (Franchini)

IL CERTIFICATO MEDICO

DEFINIZIONE

Dichiarazione scritta di natura tecnica, di fatti riscontrati dal medico nell'esercizio professionale, aventi rilevanza giuridica per terzi, destinato quindi ad accertare la verità e rilasciato nell'interesse della persona o dell'ente o dell'autorità che lo richiede. (Palagi)

Attestazione scritta di fatti obiettivamente rilevati e di natura tecnica dei quali l'atto è destinato a provare la verità ... riproduzione integrale, fedele obbiettiva di fatti biologici direttamente constatati dal certificante. (Palmieri e Zangani)

Atto scritto che dichiara conformi a verità fatti di natura tecnica, di cui il certificato è destinato a provare l'esistenza. (Puccini)

IL CERTIFICATO MEDICO

ASPETTI GIURIDICI

Il reato nel quale si può incorrere nella stesura di un certificato è il reato di falsità in atti, certificati o autorizzazioni amministrative

Per falsificazione si intende il “porre in essere una situazione capace di far apparire la realtà diversa da quella che è e, quindi, atta a provocare un giudizio contrario al vero”

È un delitto contro la “fede pubblica”, cioè contro la fiducia che la collettività ripone su determinati documenti sulla cui genuinità e veridicità deve potersi fare affidamento

È sufficiente il dolo “generico”, cioè la consapevolezza della *immutatio veri*, indipendentemente dalla volontà di nuocere a qualcuno in particolare; fanno eccezione i casi dovuti a leggerezza o negligenza e le scritture private

IL CERTIFICATO MEDICO

ASPETTI GIURIDICI

Art 357 c.p.

Nozione del pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una **pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.**

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o **certificativi.**

IL CERTIFICATO MEDICO

ASPETTI GIURIDICI

Art. 358 c.p. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359 c.p.

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1. **i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie**, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2. ...

IL CERTIFICATO MEDICO

ASPETTI GIURIDICI

- **Falsità ideologica:** *incide sul contenuto concettuale dell'atto, dando per autentici fatti non corrispondenti a verità pur essendone corretta la forma*

- **Falsità materiale:** *riguarda la parte formale dell'atto, che può essere contraffatta in vario modo, per esempio apponendovi la firma falsa o alterandone la materia mediante cancellature, raschiature od aggiunte*

IL CERTIFICATO MEDICO

ASPETTI GIURIDICI: Falsità materiale

Art. 476 c.p.: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero è punito con la **reclusione da uno a sei anni**. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la **reclusione è da tre a dieci anni**.

Art. 477 c.p.: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

IL CERTIFICATO MEDICO

ASPETTI GIURIDICI: Falsità ideologica

Art. 479 c.p.: Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni

Art. 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.

IL CERTIFICATO MEDICO

ASPETTI GIURISPRUDENZIALI

FALSITA' IN ATTI

**Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale
in atto pubblico**

...ciò che concreta la falsità è proprio l'aver il medico attestato falsamente **non che il paziente necessitasse di protesi, ma che quest'ultimo era stato visitato** e che era stata constatata la sussistenza di un deficit acustico necessitante una correzione protesica ...

Cassazione penale sez. I, 11 novembre 2010, n. 42321

IL CERTIFICATO MEDICO

ASPETTI GIURISPRUDENZIALI

Falsità ideologica commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità

Il presidio penale è rivolto all'affidabilità certificativa di questa categoria di professionisti, a cui è riconosciuta autorevolezza e competenza nel campo del loro agire qualunque sia il tipo di prestazione resa, purché concretante una attestazione o una certificazione su fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, **ancorché rese in un contesto meramente privatistico.**

Cassazione penale sez. V, 07 ottobre 2009, n. 44924

IL CERTIFICATO MEDICO

ASPETTI GIURISPRUDENZIALI

FALSITA' IN ATTI

Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico (omessa visita e collaudo)

In tema di falso, poiché rientrano nella categoria degli atti pubblici quegli atti provenienti da soggetti ai quali la legge attribuisce pubbliche funzioni, risponde del delitto di cui all'art. 479 (e non di quello ex art. 480) c.p. il medico specialista della Asl, che, nell'esercizio delle sue attribuzioni, rediga, per la parte di sua spettanza, documenti destinati a far prova nei rapporti giuridici; ne consegue che, pur nell'ambito di un atto di carattere complesso, quale quello richiesto per ottenere l'erogazione di un presidio sanitario ortopedico, **costituisce atto pubblico la parte relativa alla raccolta dei dati del paziente, l'attestazione (anche implicita) di averlo sottoposto a visita medica e quella di aver effettuato il collaudo del materiale prescritto.**

Cassazione penale, sez. V, 26 marzo 2003, n. 25505

IL CERTIFICATO MEDICO

ASPETTI GIURISPRUDENZIALI

FALSITA' IN ATTI

Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (prescrizione a pazienti sconosciuti e non visitati)

Il certificato con il quale il medico convenzionato con il S.s.n. pubblico, prescrive un farmaco all'assistito è atto destinato a provare che è stata effettuata la visita dello stesso e, contestualmente, attesta che il paziente ne ha necessità ed ha diritto a fruire del servizio farmaceutico, consentendone l'esercizio. Conseguentemente commette il reato di cui all'art. 480 c.p. il medico convenzionato con il S.s.n. che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilascia ricette, prescrivendo nella specie a pazienti sconosciuti e non visitati e a loro insaputa medicinali, attraverso un certificato non veridico.

Cassazione penale, sez. V, 13 giugno 2001

IL CERTIFICATO MEDICO

ASPETTI GIURISPRUDENZIALI

FALSITA' IN ATTI

Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico

(diagnosi in contrasto con indiscussi criteri valutativi)

Commette il delitto di **falso ideologico in atto pubblico** di cui all'art. 479 c.p. il dirigente del centro medico legale dell'Inail, che abbia falsamente attestato in occasione di visite di revisione percentuali di invalidità per silicosi polmonare eccessiva e ingiustificata rispetto a quella effettivamente riscontrata, **qualora il giudizio valutativo espresso contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e si fondi su premesse contenenti false attestazioni** dei risultati dell'analisi clinica del lavoratore e dell'entità dei reperti radiografici esaminati.

Cassazione penale, sez. V, 20 febbraio 2001, n. 6935

IL CERTIFICATO MEDICO

ASPETTI GIURISPRUDENZIALI

FALSITA' IN ATTI

Atto pubblico (Diagnosi in contrasto con criteri predeterminati ed indiscussi)

In tema di falso ideologico in atto pubblico, con riferimento alle diagnosi ed alle valutazioni compiute dal medico, va ritenuto che anche tali giudizi di valore, al pari degli enunciati in fatto, possono essere falsi. Sicché, nell'ambito di contesti che implicino l'accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, **le valutazioni formulate da soggetti cui la legge riconosce una determinata perizia possono non solo configurarsi come errate, ma possono rientrare altresì nella categoria della falsità**: ciò in quanto, laddove il giudizio faccia riferimento a criteri predeterminati, esso è un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione (enunciati pacificamente falsificabili, quantunque, rispetto a tali categorie della conoscenza logica, esso dipende in maggior misura dal grado di specificità di criteri di relazione). Ne consegue, pertanto, che può dirsi falso l'enunciato valutativo che contraddice criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondato su premesse contenenti false attestazioni.

Cassazione penale, sez. V, 9 febbraio 1999, n. 3552

IL CERTIFICATO MEDICO

ASPETTI GIURISPRUDENZIALI

FALSITA' IN ATTI

Falsita' ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (omissione della visita alla base della valutazione)

In tema di diagnosi sanitarie e giudizi medico - legali, è **configurabile la falsità ideologica** quando il p.u. esprima la sua **valutazione sulla base di un'ispezione o di una visita sanitaria in realtà non compiuta** ovvero quando sia falsa l'attestazione degli elementi di fatto posti a base della conclusione diagnostica formulata dal medico.

Cassazione penale, sez. V, 11 febbraio 1997, n. 2314

IL CERTIFICATO MEDICO

ASPETTI GIURISPRUDENZIALI

FALSITA' IN ATTI

Atto pubblico, ipotesi varie

(valore di atto pubblico del certificato di malattia redatto da medico convenzionato con la USL)

Il certificato con il quale il medico convenzionato con la Usl attesta la malattia dell'assistito ha natura di atto pubblico in quanto siffatta attestazione si riferisce ad una attività compiuta direttamente dal pubblico ufficiale. La falsità ideologica in esso contenuta integra dunque il reato di cui all'art. 479 c.p.

Cassazione penale, sez. V, 10 luglio 1995, n. 10113

IL CERTIFICATO MEDICO

ASPETTI GIURISPRUDENZIALI

FALSITA' IN ATTI

**Falsita' ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico
(omissione della visita alla base della valutazione)**

Deve ritenersi sussistente il reato di falsità ideologica in atto pubblico allorché nel certificato medico l'ufficiale sanitario esprima un giudizio diagnostico fondato sulla falsa affermazione di fatti esplicitamente dichiarati o implicitamente presupposti. (Nella specie, l'ufficiale sanitario aveva attestato l'idoneità ad attività sportiva non agonistica di giovani che non aveva sottoposto a visita medica).

Cassazione penale, sez. V, 6 dicembre 1988

IL CERTIFICATO MEDICO

Regole per una buona compilazione

- **Completezza:** nome e qualifica del certificante, generalità del richiedente, oggetto dell'attestazione, data e luogo del rilascio, firma in calce. Può contenere unicamente dati obiettivamente osservabili o elementi di giudizio soggettivo (diagnosi, prognosi, valutazione medico-legale, ecc.)

- **Chiarezza:** redigere il certificato con grafia, termini ed espressioni comprensibili sia da un interprete tecnico che dal richiedente, in modo da evitare errori o dubbi interpretativi nella lettura del documento, che ne inficierebbero l'efficacia probante.

- **Veridicità:** conformità di quanto descritto dal medico con quanto da lui constatato in modo obiettivo. Eventuali informazioni non direttamente obiettivate andrebbero precedute dalla locuzione “riferisce” o “accusa”

IL CERTIFICATO MEDICO

Regole per una buona compilazione

Le diagnosi “riferite”

In teoria il medico dovrebbe diagnosticare solo quanto direttamente constatato

È possibile che stati patologici di breve durata ed elevata intensità inabilitante (crisi di emicrania, nevralgia del trigemino, enterite con diarrea) provochino disturbi non visibili o scomparsi all'atto della visita

Il medico non può escludere l'esistenza della patologia e non può eludere l'interesse del paziente ad ottenere il certificato.

È opportuno che il medico certifichi che il soggetto “accusa” il disturbo in modo da lasciare allo stesso la paternità e responsabilità di quanto riferito

IL CERTIFICATO MEDICO

Regole per una buona compilazione

La data del certificato

La data del certificato non può che essere quella di compilazione del certificato e coincide di regola con quella della visita medica

Qualora l'accertamento clinico che sta alla base del certificato sia stato effettuato in una data precedente ciò dovrebbe essere chiaramente esplicitato

Riportare una data diversa da quella effettiva costituisce falso ideologico indipendentemente dalla veridicità delle notizie cliniche riportate nel certificato

Non rilasciare certificati senza data (magari delegando il paziente alla sua apposizione) e indicare sempre giorno, mese ed anno

IL CERTIFICATO MEDICO

Regole per una buona compilazione

Effettuazione della visita

Se non diversamente esplicitato, il rilascio di un certificato medico presuppone che sia stata effettuata una visita medica.

Se l'oggetto della testimonianza si limita all'analisi di documentazione sanitaria ciò andrebbe chiaramente riportato nel certificato.

IL CERTIFICATO MEDICO

Regole per una buona compilazione

Tutela della riservatezza

Di regola il certificato medico (o anche una ricetta medica) andrebbe consegnata personalmente al paziente richiedente o al suo legale rappresentante.

Modalità diverse, legate alla riduzione delle attese e del carico lavorativo, devono comunque garantire la tutela della riservatezza

Non lasciare documenti che riportino il nome del paziente in luoghi (scrivanie, cassette, ecc.) dove altri pazienti possono accedere rilevando la natura della affezione e/o della prescrizione

Riportare sul certificato unicamente le notizie cliniche necessarie all'ottenimento del diritto per cui il documento è stato richiesto

IL CERTIFICATO MEDICO

Regole per una buona compilazione

Indicazione della diagnosi nei certificati di inabilità lavorativa

L'esistenza di una patologia non presuppone necessariamente un'inabilità lavorativa, tanto più per processi patologici cronici.

Anche se in determinati certificati viene richiesta la diagnosi e non l'obiettività, sarebbe opportuno esprimere gli elementi che rendono necessaria l'astensione lavorativa (“quadro algico di artrosi lombare” piuttosto che “artrosi lombare”)

“Il signor XY è affetto da melanoma, con prognosi di giorni 5”.

NON è un buon certificato in quanto la diagnosi pur esprimendo uno stato morboso importante non rende conto del perchè questa persona debba rimanere a riposo proprio 5 giorni.

“Il signor XY è affetto da postumi di recente asportazione chirurgica di melanoma in situ al braccio sinistro, con prognosi di giorni 5”.

Questa dizione rende invece immediatamente conto del perchè questa persona abbia bisogno di alcuni giorni di riposo

IL CERTIFICATO MEDICO

Regole per una buona compilazione

Evitare frasi e locuzioni errate o inutili

Non ha senso concludere il certificato con la frase “Si rilascia a richiesta dell’interessato per gli usi consentiti dalla legge”

Si leggono spesso certificati con cui il medico prescrive una prognosi o riferisce la necessità per il paziente di una prognosi.

Evitare indicazioni di periodi di prognosi di durata “improbabile” e riconferire al termine il suo reale significato: previsione di evoluzione di patologia e non persistenza di disturbi.